

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 5-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **CARINELLI**)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE

NEI CONFRONTI DI

MARCO PUGLIESE

(DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI)

nell'ambito del procedimento penale

n. 51253/2013 RG

PERVENUTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

il 5 febbraio 2014

Presentata alla Presidenza il 21 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati di comunicazioni telefoniche nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti.

Nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di una pluralità di soggetti, la procura della Repubblica di Napoli ipotizza — nei confronti di due parlamentari indagati, il senatore Milo e Marco Pugliese, entrambi deputati della XVI legislatura — il reato di associazione a delinquere (articolo 416 c.p.) e di concorso (articolo 110 c.p.) nei reati di falso ideologico (articolo 479 c.p.) e di truffa (articolo 640 c.p.), caratterizzati dal vincolo della continuazione (articolo 81, cpv, c.p.).

La Pubblica accusa formula quindi la richiesta alla Camera dei deputati — ma analoga richiesta risulta essere stata trasmessa al Senato — di autorizzare l'acquisizione dei tabulati telefonici inerenti alle utenze in uso agli indagati comprese le informazioni inerenti al *local positioning* contenute nei tabulati medesimi.

La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha dedicato all'esame di tale richiesta le sedute del 27 febbraio, del 12 e 20 marzo 2014 ed ha acquisito agli atti, avendone formulato esplicita richiesta, anche ulteriori documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria l'11 marzo 2014. Il soggetto interessato non ha invece inteso avvalersi della facoltà di fornire alla Giunta ulteriori chiarimenti. Per completezza, alla presente relazione si allegano i resoconti delle citate sedute.

a) Le questioni relative alla competenza della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati.

La Giunta ha ritenuto necessario soffermarsi preliminarmente sulla valuta-

zione di due questioni concernenti la propria competenza a esaminare la domanda in titolo.

La prima sorge in relazione alla posizione del senatore Milo, nei cui confronti la procura della Repubblica richiede di acquisire i tabulati sia per il periodo in cui era deputato, sia per il periodo successivo, in cui è divenuto membro del Senato.

La seconda si pone, invece, in relazione alla posizione di Marco Pugliese, nei cui confronti la richiesta di acquisire i tabulati riguarda sia il periodo in cui era deputato, sia il periodo in cui è cessato dal mandato.

Con riferimento alla prima problematica, la Giunta è pervenuta alla decisione di dichiarare l'incompetenza di questo ramo del Parlamento a valutare la richiesta con riguardo al senatore Milo, evidentemente rientrando nella esclusiva sfera delle attribuzioni del Senato.

A supporto di tale scelta milita, in primo luogo, l'interpretazione testuale della disposizione normativa su cui si fonda la richiesta dell'autorità giudiziaria.

Infatti, l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 prevede che la richiesta sia rivolta alla Camera «alla quale il soggetto appartiene». Dunque l'esame della richiesta riferita a Milo, pur riguardando anche il periodo in cui era membro della Camera, spetta al ramo del Parlamento di cui egli è attualmente membro.

Alla medesima conclusione si giunge anche in virtù di una interpretazione sistematica dell'articolo 4, in rapporto al tenore dell'articolo 6 della medesima legge.

Per quest'ultima disposizione l'approdo interpretativo cui all'unanimità sono pervenute le omologhe Giunte dei due rami del Parlamento — nel corso dell'esame del doc. IV, n. 2 alcuni mesi or sono — è stato nel senso di attribuire la competenza alla Camera cui il parlamentare appartiene al

momento della richiesta dell'autorità giudiziaria, anche se si riferisce a fatti avvenuti in un periodo in cui era componente dell'altro ramo del Parlamento.

Non vi sono ragioni per discostarsi da tale soluzione interpretativa per l'articolo 4.

Infatti, sia l'articolo 4 che l'articolo 6 (a differenza dell'articolo 3 che disciplina la prerogativa costituzionale dell'insindacabilità parlamentare) trattando della protezione del parlamentare in ordine all'utilizzo processuale delle sue comunicazioni, afferiscono ad una misura in un certo senso limitativa della libertà personale. Ciò legittima a radicare la competenza nel ramo del Parlamento cui l'interessato appartiene nel momento in cui perviene la richiesta di autorizzazione da parte del giudice, essendo istituzionalmente interessato alla tutela delle sue guarentigie.

Inoltre, si può rilevare come — anche in questo caso differenziandosi dall'articolo 3, concernente le insindacabilità — sia il comma 4 dell'articolo 4 che il comma 4 dell'articolo 6 prevedano che la richiesta del giudice perda efficacia in caso di scioglimento delle Camere e che, pertanto, l'autorità giudiziaria debba rinnovarla all'inizio della nuova legislatura, presentandola alla Camera competente. La disposizione appare quindi riferirsi all'ipotesi (che ricorre nel caso di specie) in cui il soggetto interessato diventi membro dell'altro ramo del Parlamento, attribuendo la competenza alla Camera cui il soggetto appartiene al momento della domanda.

Infine, tale soluzione ermeneutica è avvalorata anche dai precedenti parlamentari. Si registrano infatti due casi in cui — proprio con riferimento a richieste di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti di senatori — l'esame si è svolto presso il Senato, nonostante i tabulati fossero riferiti al periodo in cui gli interessati erano deputati (doc. IV, n. 1 — XV legislatura, riferito al senatore Valentino e doc. IV, n. 9 — XVI legislatura, riferito al senatore Rutelli).

Peraltro, le deliberazioni parlamentari riferite al senatore Valentino sono state anche oggetto di vaglio della Corte costi-

tuzionale che non ha rilevato profili di incompetenza nelle proprie pronunce.

Per completezza, si evidenzia che tale formula di riparto di competenze tra Camera e Senato risulta condivisa dall'altro ramo del Parlamento, cui la medesima richiesta è stata rivolta: infatti, essa è stata pubblicata con riferimento esclusivo al solo senatore Milo (doc. IV, n. 6 del Senato — XVII Legislatura).

Pertanto, la Giunta per le autorizzazioni all'unanimità ha deliberato, nella seduta del 20 marzo 2014, di restituire all'autorità giudiziaria gli atti, per il tramite della presidenza della Camera, limitatamente alla posizione del senatore Milo.

La proposta della Giunta sulla richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria si riferisce dunque in via esclusiva alla domanda di acquisizione dei tabulati per le utenze nella disponibilità di Pugliese.

Anche su tale aspetto la Giunta ha però ritenuto di precisare ulteriormente il proprio ambito di attribuzioni. In primo luogo si è ribadito che, essendo stato il Pugliese deputato fino al 14 marzo 2013, i dati relativi al suo traffico telefonico per il periodo successivo sono sicuramente acquisibili dall'autorità giudiziaria senza alcuna preventiva autorizzazione.

Per il periodo antecedente, la Giunta si è interrogata sul potere del Parlamento di autorizzare l'acquisizione di tabulati per utenze nella disponibilità di un soggetto che non è più membro delle Camere.

Al riguardo, non soccorre il tenore letterale dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, che si limita ad inserire l'acquisizione di tabulati nel novero di quei provvedimenti la cui esecuzione è subordinata ad « autorizzazione preventiva » solo se il destinatario possiede lo *status* di parlamentare al momento della richiesta.

Tuttavia, a differenza degli altri provvedimenti indicati nel citato articolo 4, i tabulati sono sempre oggetto di mera acquisizione « successiva » e non di esecuzione. La peculiarità di questo mezzo di ricerca della prova risiede nel fatto che la sua « attuale » esecuzione si riverbera sul passato, in modo sostanzialmente analogo

a quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

Come ha precisato la stessa Corte costituzionale « è notorio, infatti, che i tabulati consentono di apprendere e individuare non solo tutti i contatti con altre utenze e la loro collocazione temporale, ma — se si tratta di apparecchi mobili — anche il cosiddetto « tracciamento », vale a dire le localizzazioni e gli spostamenti dei soggetti detentori dell'apparecchio » (sentenza n. 188 del 2010).

Nel corso dell'esame svolto in Giunta sono stati ritenuti decisivi, a fini ermeneutici, due elementi che depongono in senso favorevole alla competenza del Parlamento sulla richiesta in oggetto.

Il primo elemento è di adesione all'interpretazione dell'organo giudiziario richiedente, che ha inteso applicare la disposizione nel senso che occorra l'autorizzazione parlamentare, basandosi sulla qualifica di parlamentare dell'indagato nel periodo cui i tabulati si riferiscono.

Il secondo elemento interpretativo è di carattere sistematico. Il citato articolo 6 della legge n. 140 del 2003 prevede testualmente che se le intercettazioni o i tabulati siano stati acquisiti durante lo svolgimento del mandato parlamentare — e dunque « indirettamente » — occorre l'autorizzazione parlamentare per il loro uso processuale, anche se l'interessato non è più membro del Parlamento.

In altri termini, qualora i tabulati siano acquisiti *aliunde* nel fascicolo processuale e il giudice per le indagini preliminari ne ritenesse necessario l'uso processuale, questi sarebbe tenuto a chiedere la relativa autorizzazione parlamentare, ai sensi del citato articolo 6, comma 2.

Sarebbe illogico dunque negare la competenza sulla domanda di acquisizione dei tabulati per un *ex* parlamentare quando invece occorre comunque un'autorizzazione parlamentare per l'uso processuale dei tabulati del medesimo soggetto già acquisiti agli atti.

Per tali ragioni, la Giunta ritiene sussistere la propria competenza ad esaminare nel merito la domanda riferita all'onorevole Pugliese.

b) *I contenuti dell'inchiesta giudiziaria*

Al fine di consentire ai colleghi di maturare un giudizio sul delicato bilanciamento tra l'interesse supremo al pieno svolgimento della funzione giurisdizionale e la tutela delle prerogative costituzionali riconosciute ai parlamentari ed attuate nelle forme previste dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, si riassumono di seguito i principali passaggi dell'inchiesta giudiziaria.

L'autorità giudiziaria richiedente procede — anche nei confronti dei due parlamentari — per i delitti di cui agli articoli 416, 110, 81, cpv, 479 e 640 del codice penale.

Essa afferma che le indagini svolte finora avrebbero evidenziato il rilascio di documenti attestanti l'effettuazione di prestazioni fisioterapiche presso un centro di fisioterapia che risulterebbe da tempo chiuso e dismesso. In questo quadro — si legge nel provvedimento del Pubblico ministero — « sono stati acquisiti elementi che inducono a ritenere come anche parlamentari della Repubblica (...) si siano fatti rilasciare numerosi documenti (appunto, asseritamente falsi) — quali certificati e fatture — a fronte di prestazioni fisioterapiche in realtà mai espletate e mai fruitive (...) e ciò al fine di ottenere (verosimilmente) i corrispondenti rimborsi dal servizio di assistenza sanitaria dei deputati ».

La Pubblica accusa formula quindi la richiesta alla Camera di autorizzazione ad eseguire il decreto che il Pubblico ministero adotta (ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003) per imporre al fornitore di comunicare i dati riferiti al traffico telefonico per un periodo non superiore ai 24 mesi antecedenti la richiesta.

Tale documento, su richiesta della Giunta, è stato acquisito agli atti. Da esso si evince che la richiesta riguarda il periodo dal 4 marzo 2012 al 31 dicembre 2013.

Sempre su richiesta della Giunta, l'autorità giudiziaria ha integrato la domanda anche con due informative della polizia giudiziaria. In particolare, in quella del 24 dicembre 2013 si manifesta l'esigenza di

acquisire i tabulati telefonici in ragione di evidenze investigative supportate dalla captazione di comunicazioni telefoniche (non intercorrenti tra parlamentari) e dall'acquisizione di documentazione presso gli uffici parlamentari competenti.

c) Le valutazioni della Giunta

Gli elementi adottati dall'autorità giudiziaria a supporto della richiesta sono stati esaminati alla luce delle pronunce della Corte costituzionale che chiariscono i margini di sindacato parlamentare su simili richieste dell'autorità giudiziaria.

Segnatamente, già nella sentenza n. 188 del 2010, la suprema Corte aveva precisato che l'atto da autorizzare deve essere assistito da un criterio di « necessità » che l'autorità giudiziaria è chiamato a valutare. Ne consegue che « detta autorità è tenuta, quindi, a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale ».

Si definisce dunque in modo speculare l'ambito di giudizio del Parlamento: « a fronte di ciò — e per converso — la Camera deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, « negativo » dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, « positivo » della affermata « necessità » dell'atto, motivata in termini di non implausibilità ».

Tale principio risulta ulteriormente specificato nella più recente sentenza n. 74 del 2013, che indica i contorni della valutazione del suddetto requisito di necessità nei seguenti termini: a) spetta all'autorità giudiziaria richiedente la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale « necessità »; b) spetta al Parlamento verificare che la richiesta sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa.

La Camera deve quindi accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda, ovvero, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili; la loro attitudine a fare sorgere la « necessità » di quanto si chiede; che la asserita necessità dell'atto sia « motivata in termini di non implausibilità ».

Nel caso di specie, la richiesta della procura e le annotazioni di polizia giudiziaria acquisite agli atti evidenziano la sussistenza di elementi che riscontrano l'ipotesi investigativa e dunque la « necessità » processuale di avvalersi di questo peculiare mezzo di ricerca della prova.

Conseguentemente si è valutato che la domanda dell'autorità giudiziaria risulta dotata — secondo i criteri interpretativi indicati nelle citate sentenze — di un adeguato e specifico corredo motivazionale, tale da consentire alla Camera di valutare l'avvenuto contemperamento degli interessi in gioco da parte dell'autorità giudiziaria procedente.

La Giunta all'unanimità propone pertanto la concessione della richiesta autorizzazione, con l'avvertenza che essa riguarda il solo periodo in cui il Pugliese era deputato, non essendovi alcuna competenza parlamentare per il periodo successivo.

ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 27 febbraio, 12 e 20 marzo 2014**27 febbraio 2014.***(Esame e rinvio).*

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, con riferimento alla domanda in titolo, invita il relatore a svolgere una specifica istruttoria su alcune questioni preliminari, relative all'ambito di competenza della Camera dei deputati sulla domanda medesima.

Al riguardo osserva, altresì, che la richiesta del pubblico ministero si riferisce a due annotazioni della polizia giudiziaria delegata alle indagini, che dichiara di allegare agli atti, mentre non risulta che esse siano state trasmesse alla Camera. Né risulta essere stato trasmesso il decreto con cui l'autorità giudiziaria dispone l'acquisizione dei tabulati, circostanza che non consente di conoscere il *dies a quo* dei ventiquattro mesi cui si riferisce la richiesta.

Chiede quindi al relatore di esprimersi in ordine all'opportunità di acquisire tale documentazione.

Paola CARINELLI (M5S), *relatore*, ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha esplicitato come la domanda del giudice debba essere corredata di tutti gli elementi necessari alla valutazione parlamentare. Nel caso di specie, la richiesta del pubblico ministero appare invece estremamente sintetica nelle sue motivazioni, in quanto richiama semplicemente due informative della polizia giudiziaria, in cui si rappresenta la rilevanza investigativa riferita all'acquisizione dei tabulati.

Sussiste pertanto la necessità di acquisire agli atti le citate informative, che non sono allegate alla richiesta, contrariamente a quanto scritto nel provvedimento.

Si rileva altresì l'opportunità di invitare l'autorità procedente ad integrare la richiesta anche con la copia del decreto del

pubblico ministero che dispone l'acquisizione di tabulati, dal momento che l'oggetto della richiesta è proprio l'esecuzione del suddetto provvedimento e che per legge esso deve essere « motivato ».

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunicando che procederà a trasmettere la suddetta richiesta di integrazione documentale all'autorità giudiziaria, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

12 marzo 2014.*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 27 febbraio 2014.

Antonio LEONE, *Presidente*, ricorda che, nella seduta del 27 febbraio 2014, la Giunta aveva convenuto sulla necessità — evidenziata dal relatore — di acquisire le due annotazioni della polizia giudiziaria delegata alle indagini del 24 dicembre 2013 e del 16 gennaio 2014 che, contrariamente a quanto indicato nella richiesta dell'autorità giudiziaria, non erano allegate alla medesima e la copia del decreto del pubblico ministero con cui dispone l'acquisizione dei tabulati.

L'autorità giudiziaria ha trasmesso i suddetti documenti nella giornata di ieri, martedì 11 marzo.

Paola CARINELLI (M5S), *relatore*, ritiene opportuno soffermarsi preliminarmente su due questioni concernenti la competenza di quest'organo a valutare la domanda in titolo.

La prima questione — sulla quale appare opportuno assumere una formale de-

cisione — sorge in relazione alla posizione del senatore Milo, nei cui confronti la procura della Repubblica richiede di acquisire i tabulati sia per il periodo in cui era deputato, sia per il periodo successivo in cui è divenuto membro del Senato.

La seconda questione si pone, invece, in relazione alla posizione di Marco Pugliese, nei cui confronti la richiesta di acquisire i tabulati riguarda sia il periodo in cui era deputato, sia il periodo in cui è cessato dal mandato.

Antonio LEONE, *Presidente*, invita i componenti della Giunta a valutare l'opportunità di rinviare ad una successiva seduta ogni deliberazione in merito al riparto di competenze con il Senato con riguardo alla posizione del senatore Milo e di procedere in questa sede all'esame della domanda con riferimento alla sola posizione dell'onorevole Pugliese. Avverte che quest'ultimo, ritualmente informato dell'ordine del giorno della seduta, ha preannunciato che non intende avvalersi della facoltà di fornire alla Giunta ulteriori chiarimenti.

Anna ROSSOMANDO (PD) concorda con la proposta del presidente Leone, atteso che appare *prima facie* evidente l'incompetenza della Giunta della Camera in merito alla richiesta riferita al senatore Milo, in assoluta aderenza al precedente di questa legislatura riguardante il senatore Verdini, di cui al doc. IV, n. 2. Non sussistono, quindi, controindicazioni a decidere contestualmente sulle questioni di competenza e sul merito già nella prossima seduta.

Paola CARINELLI (M5S), *relatore*, aderendo all'invito del presidente, illustra la seconda questione procedurale, relativa al potere del Parlamento di autorizzare l'acquisizione di tabulati per utenze che sono nella disponibilità di un soggetto che non è più membro delle Camere.

Ricorda che, essendo stato il Pugliese deputato dal 22 aprile 2008 al 14 marzo 2013, i dati relativi al periodo successivo sono sicuramente acquisibili dall'autorità

giudiziaria senza alcuna preventiva autorizzazione.

Per il periodo antecedente, occorre interpretare l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 che inserisce « l'acquisizione di tabulati » nel novero dei provvedimenti la cui esecuzione è subordinata ad 'autorizzazione preventiva' solo se il destinatario possiede lo *status* di parlamentare al momento della richiesta.

Ne consegue, ad esempio, che — ai sensi dell'articolo 4 — non è necessaria alcuna autorizzazione per sottoporre ad intercettazioni un soggetto che non è più deputato o che non lo è ancora: in questo senso si esprime la Corte costituzionale (ordinanza n. 379 del 2007) ed anche i precedenti parlamentari sono coerenti con questa logica.

L'acquisizione di tabulati si differenzia però rispetto agli altri provvedimenti indicati dall'articolo 4, in quanto presenta la particolarità che la sua 'attuale' esecuzione si riverbera sul passato: « è notorio, infatti, che i tabulati consentono di apprendere e individuare non solo tutti i contatti con altre utenze e la loro collocazione temporale, ma — se si tratta di apparecchi mobili — anche il cosiddetto « tracciamento », vale a dire le localizzazioni e gli spostamenti dei soggetti detentori dell'apparecchio » (C. cost. n. 188/2010).

Non risultando analoghe richieste nei precedenti parlamentari, a fini ermeneutici soccorrono due elementi che depongono in senso favorevole alla competenza del Parlamento sulla richiesta in oggetto.

Il primo elemento è di adesione all'interpretazione dell'organo giudiziario richiedente, che ha inteso applicare la disposizione nel senso che occorra l'autorizzazione parlamentare, basandosi sulla qualifica di parlamentare dell'indagato nel periodo cui i tabulati si riferiscono.

Il secondo elemento interpretativo è di carattere sistematico. L'articolo 6 della medesima legge n. 140 del 2003 prevede testualmente che se le intercettazioni o i tabulati siano stati acquisiti durante lo svolgimento del mandato parlamentare — e dunque « indirettamente » — occorre l'autorizzazione parlamentare per il loro uso

processuale, anche se l'interessato non è più membro del Parlamento.

In altri termini, qualora i tabulati siano acquisiti *aliunde* nel fascicolo processuale e il giudice per le indagini preliminari ne ritenesse necessario l'uso processuale, questi sarebbe tenuto a chiedere la relativa autorizzazione parlamentare, ai sensi del citato articolo 6, comma 2.

Sarebbe illogico dunque negare la competenza sulla domanda di acquisizione dei tabulati per un *ex* parlamentare quando invece occorre comunque un'autorizzazione parlamentare per l'uso processuale dei tabulati del medesimo soggetto già acquisiti agli atti.

Per tali ragioni ritiene sussistere la competenza della Giunta ad esaminare nel merito la domanda riferita all'onorevole Pugliese, che appare estremamente sintetica nelle sue motivazioni.

Richiamando la giurisprudenza costituzionale, e segnatamente la pronuncia n. 188 del 2010 in ordine al dovere per l'autorità giudiziaria «*di indicare nella richiesta gli «elementi» su cui essa «si fonda», con ciò evocando, da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la «necessità» di quanto si chiede di autorizzare*», ricorda che la Giunta ha chiesto di acquisire ulteriori atti del procedimento giudiziario, che sono effettivamente pervenuti martedì 11 marzo.

Dalla copia del decreto di esibizione dei tabulati emesso dal pubblico ministero nei confronti dei gestori telefonici si evince che la richiesta riguarda il periodo dal 4 marzo 2012 al 31 dicembre 2013. Come già segnalato, la Camera potrà esprimersi solo con riguardo al periodo in cui l'interessato era membro del Parlamento ovvero fino al 14 marzo 2013.

Nell'informativa della polizia giudiziaria del 24 dicembre 2013 si formula la richiesta di acquisire i tabulati telefonici in ragione di evidenze investigative supportate dalla captazione di comunicazioni telefoniche (non intercorrenti tra parlamentari) e dell'acquisizione di documenta-

zione, anche da parte degli uffici parlamentari competenti.

Secondo le annotazioni del nucleo dei carabinieri, tali elementi riscontrano l'ipotesi investigativa secondo cui i parlamentari avrebbero «presentato fatture al servizio per le competenze dei parlamentari per prestazioni fisioterapiche mai effettuate, a maggior ragione se si considera che il centro era chiuso da più di tre anni (le fatture sono riferite al 2011 e 2012) e che le prestazioni fatturate (...) erano per trattamenti da effettuarsi con macchinari non trasportabili (...)».

Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta all'esito del dibattito.

Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara che, pur essendo già maturato un orientamento, svolgerà nella prossima seduta un intervento per esprimere la posizione del suo gruppo in ordine sia alla deliberazione di carattere procedurale sia a quella di merito.

Antonio LEONE, *Presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

20 marzo 2014.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 12 marzo 2014.

Paola CARINELLI (M5S), *relatore*, richiamando la relazione introduttiva svolta nella precedente seduta, evidenzia l'opportunità di valutare preliminarmente due questioni concernenti la competenza di quest'organo ad esaminare la domanda in titolo.

La prima questione — sulla quale appare opportuno assumere una formale decisione — sorge in relazione alla posizione del senatore Milo, nei cui confronti la procura della Repubblica richiede di acquisire i tabulati sia per il periodo in cui

era deputato, sia per il periodo successivo in cui è divenuto membro del Senato.

La seconda questione si pone, invece, in relazione alla posizione di Marco Pugliese, nei cui confronti la richiesta di acquisire i tabulati riguarda sia il periodo in cui era deputato, sia il periodo in cui è cessato dal mandato. Su questo specifico aspetto aveva già formulato le proprie considerazioni, concludendo nel senso di affermare la competenza della Giunta ad esaminare nel merito la domanda riferita all'onorevole Pugliese.

Quanto invece alla prima questione, la proposta è nel senso di dichiarare l'incompetenza di questo ramo del Parlamento a valutare la richiesta con riguardo al senatore Milo, evidentemente rientrando nella esclusiva sfera delle attribuzioni del Senato.

A supporto di tale valutazione milita, in primo luogo, l'interpretazione testuale della disposizione normativa.

L'articolo 4 della legge n. 140 prevede infatti che la richiesta sia rivolta alla Camera « alla quale il soggetto appartiene ». Dunque, l'esame della richiesta riferita a Milo, pur riguardando anche il periodo in cui era membro della Camera, spetta al Senato.

Ad analoga conclusione si giunge anche in virtù di una interpretazione sistematica del combinato disposto degli articoli 4 e 6 della citata legge n. 140 del 2003.

Per quest'ultima disposizione l'approdo interpretativo cui all'unanimità sono pervenute le omologhe Giunte dei due rami del Parlamento — nel corso dell'esame del doc. IV, n. 2 alcuni mesi or sono — è stato nel senso di attribuire la competenza alla Camera cui il parlamentare appartiene al momento della richiesta dell'autorità giudiziaria, anche se si riferisce a fatti avvenuti in un periodo in cui era componente dell'altro ramo del Parlamento.

Non vi sono ragioni per discostarsi da tale soluzione interpretazione anche per l'articolo 4.

Infatti, sia l'articolo 4 che l'articolo 6 (a differenza dell'articolo 3 che disciplina la prerogativa costituzionale dell'insindacabilità parlamentare) trattando della prote-

zione del parlamentare in ordine all'utilizzo processuale delle sue comunicazioni, afferiscono ad una misura in un certo senso limitativa della libertà personale. Ciò legittima a radicare la competenza nel ramo del Parlamento cui l'interessato appartiene nel momento in cui perviene la richiesta di autorizzazione da parte del giudice, essendo istituzionalmente interessato alla tutela delle sue guarentigie.

Inoltre, si può rilevare come — anche in questo caso differenziandosi dall'articolo 3, concernente le insindacabilità — sia il comma 4 dell'articolo 4 che il comma 4 dell'articolo 6 prevedano, in caso di scioglimento delle Camere, che la richiesta del giudice perda efficacia e che, pertanto, l'autorità giudiziaria debba rinnovarla, all'inizio della nuova legislatura, presentandola alla Camera competente. La disposizione appare quindi riferirsi all'ipotesi, che ricorre nel caso di specie, in cui il soggetto interessato diventi membro dell'altro ramo del Parlamento, attribuendo la competenza alla Camera cui il soggetto appartiene al momento della domanda.

Infine, tale soluzione è avvalorata anche dai precedenti parlamentari. Si registrano due casi in cui — proprio con riferimento a richieste di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti di senatori — l'esame si è svolto presso il Senato, nonostante i tabulati fossero riferiti al periodo in cui gli interessati erano deputati (doc. IV n. 1 — XV legislatura, riferito al senatore Valentino e doc. IV n. 9, XVI legislatura, riferito al senatore Rutelli).

Peraltro, le deliberazioni parlamentari riferite al senatore Valentino sono state anche oggetto di vaglio della Corte costituzionale che non ha rilevato profili di incompetenza nelle proprie pronunce.

Aggiunge, infine, che tale formula di riparto di competenze tra Camera e Senato risulta in qualche modo già sposata dall'altro ramo del Parlamento, cui la medesima richiesta è stata rivolta: infatti, essa, che ha ad oggetto il solo senatore Milo, senza alcun riferimento a Pugliese (doc. IV, n. 6 — XVII Legislatura), è stata incardinata presso l'omologa Giunta del Senato lo scorso 11 marzo.

Pertanto, la sua proposta è nel senso della restituzione degli atti — per il tramite della presidenza della Camera — all'autorità giudiziaria, limitatamente alla posizione del senatore Milo.

Quanto al merito della domanda, avanzata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, le indagini avrebbero evidenziato il rilascio di documenti attestanti l'effettuazione di prestazioni fisioterapiche presso un centro di fisioterapia che risulta in realtà da tempo chiuso e dismesso.

La pubblica accusa ipotizza pertanto — nei confronti dei due parlamentari indagati — il reato di associazione a delinquere (articolo 416 c.p.) e di concorso (articolo 110 c.p.) nei reati di falso ideologico (articolo 479 c.p.) e di truffa (articolo 640 c.p.), caratterizzati dal vicolo della continuazione (articolo 81, cpv, c.p.).

La richiesta oggetto di esame riguarda quindi l'autorizzazione ad eseguire il decreto volto ad acquisire i tabulati telefonici e le informazioni inerenti al *local positioning* contenute nei tabulati medesimi, inerenti alle utenze in uso agli indagati.

Tale decreto, su richiesta della Giunta, è stato acquisito agli atti. Da esso si evince che la richiesta riguarda il periodo dal 4 marzo 2012 al 31 dicembre 2013. Come già segnalato, la Camera potrà esprimersi solo con riguardo al periodo in cui l'interessato era membro del Parlamento ovvero fino al 14 marzo 2013.

Sempre su richiesta della Giunta, l'autorità giudiziaria ha integrato la domanda anche con due informative della polizia giudiziaria. In particolare, in quella del 24 dicembre 2013 si manifesta l'esigenza di acquisire i tabulati telefonici in ragione di evidenze investigative supportate dalla captazione di comunicazioni telefoniche (non intercorrenti tra parlamentari) e dall'acquisizione di documentazione presso gli uffici parlamentari competenti.

Al riguardo, occorre ricordare che la Corte costituzionale ha chiarito i margini di sindacato parlamentare su simili richieste dell'autorità giudiziaria.

Segnatamente, già nella sentenza n. 188 del 2010, ha precisato che l'atto da autorizzare deve essere assistito da un criterio di « necessità » che l'autorità giudiziaria è chiamato a valutare. Ne consegue che « detta autorità è tenuta, quindi, a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale ».

Si definisce dunque in modo speculare l'ambito di giudizio del Parlamento:

« A fronte di ciò — e per converso — la Camera deve poter rilevare, dall'esame della richiesta (e degli eventuali allegati), che sussistono sia il requisito, per così dire, “negativo” dell'assenza di ogni intento persecutorio o strumentale della richiesta, sia quello, per così dire, “positivo” della affermata “necessità” dell'atto, motivata in termini di non implausibilità ».

Tale principio risulta ulteriormente specificato nella più recente sentenza n. 74 del 2013, che indica i contorni della valutazione del suddetto requisito di necessità. Essa precisa che spetta all'autorità giudiziaria richiedente la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale « necessità ». Spetta, invece, al Parlamento verificare che la richiesta sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa. La Camera deve quindi accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda, ovvero le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili; la loro attitudine a fare sorgere la « necessità » di quanto si chiede; che la asserita necessità dell'atto sia « motivata in termini di non implausibilità ».

Nel caso di specie, la richiesta della procura e le annotazioni di polizia giudiziaria acquisite agli atti evidenziano la sussistenza di elementi che riscontrano l'ipotesi investigativa e dunque la « necessità » processuale di avvalersi di que-

sto peculiare mezzo di ricerca della prova.

Conseguentemente, a suo avviso, la domanda dell'autorità giudiziaria risulta dotata — secondo i criteri interpretativi indicati nelle citate sentenze — di un adeguato e specifico corredo motivazionale, tale da consentire alla Camera di valutare l'avvenuto contemperamento degli interessi in gioco da parte dell'autorità giudiziaria precedente.

Conclusivamente, propone di deliberare la concessione della richiesta autorizzazione, con l'avvertenza che essa riguarda il solo periodo in cui il Pugliese era deputato, non essendovi alcuna competenza parlamentare per il periodo successivo (ovvero dal 15 marzo 2013 al 31 dicembre 2013).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, pone, dunque, preliminarmente in votazione la proposta del relatore di restituzione all'Autorità giudiziaria, per il tramite della Presidenza della Camera, degli atti relativi

alla posizione del senatore Milo, in quanto inidonei a radicare una competenza della Giunta e della Camera dei deputati.

La Giunta approva all'unanimità.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nel dare conto che il soggetto interessato ha comunicato alla presidenza che non intende avvalersi della facoltà di fornire alla Giunta ulteriori chiarimenti, pone, quindi, in votazione la proposta del relatore di concedere l'autorizzazione all'acquisizione di tabulati di comunicazioni telefoniche di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, avanzata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

La Giunta approva all'unanimità, conferendo altresì alla deputata Carinelli l'incarico di predisporre la relazione per l'Assemblea.

€ 1,00



170040002620